



## NOVITÀ SU TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DATI PERSONALI NEL SISTAN modifiche al D.Lgs. 322/1989 e implicazioni

Alcune importanti modifiche al [decreto legislativo 322/1989](#) (artt. 6 e 6bis) sono state inserite nella legge 28 marzo 2019, n. 26, di [conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni (art. 9, c. 6-bis).

Le nuove disposizioni, in vigore dal 30 marzo 2019, sono finalizzate a superare alcune criticità presenti nella disciplina del trattamento dei dati personali in relazione alla comunicazione dei dati personali all'interno del Sistan e al trattamento dei dati di cui agli articoli 9 e 10 del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#).

La comunicazione dei dati personali tra soggetti Sistan era precedentemente regolata dall'art. 8 del "[Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale](#)"- All. 3 del Codice Privacy e, in attuazione di questo, dalla [Direttiva n. 9/2004](#) approvata dal Comstat per ridefinire i criteri e le modalità della comunicazione.

L'art. 8 è stato però ritenuto "non conforme al nuovo quadro normativo", in quanto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 6, c.3) e del [Codice Privacy](#) (art.2-ter) per la comunicazione di dati tra soggetti pubblici o tra soggetti che svolgono compiti di pubblico interesse, quali sono i soggetti del Sistan, si richiede una norma di legge o, nei casi previsti da legge, di regolamento.

Per lo stesso motivo è stato ritenuto non conforme anche l'art. 7 del Codice di deontologia, che disciplinava la comunicazione di dati personali da parte di soggetti del Sistan a ricercatori di università, istituti o enti di ricerca, soci di società scientifiche per fini di ricerca scientifica.

Queste valutazioni sono contenute nel [provvedimento n. 514 del 19 dicembre 2018](#), con il quale il Garante per la protezione dei dati personali adempie il compito di verificare –in attuazione dell'art. 20 del [d.lgs.101/2018](#)– la conformità al Regolamento delle disposizioni contenute nel previgente codice di deontologia e buona condotta.

Le nuove disposizioni dell'[art. 6 del d.lgs. 322/1989](#) costituiscono ora la base giuridica per la comunicazione di dati personali per scopi statistici tra soggetti facenti parte del Sistan, mentre la comunicazione per fini scientifici a università, enti di ricerca, etc. è attualmente disciplinata dall'[art. 5-ter del d.lgs. 33/2013](#), che ha recentemente trovato piena applicazione con l'approvazione da parte del Comstat delle relative linee guida ([Direttiva Comstat n. 11/2018](#)).

In base all'art. 6 comma b), del d.lgs. 322/1989 gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale potranno continuare a fornire agli altri enti e uffici di statistica, anche in forma individuale:

- i dati informativi, necessari per i trattamenti statistici previsti dal Programma statistico nazionale, relativi all'amministrazione di appartenenza o detenuti dall'amministrazione di appartenenza in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche;
- i dati raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente.

La comunicazione tra soggetti Sistan di dati personali relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale, per esigenze statistiche direttamente connesse all'attività istituzionale del soggetto richiedente ma non previste dal PSN, trova invece la propria base giuridica negli [artt. 2-ter, 2-septies e 2-octies del D.Lgs. 196/2003](#):

a) la comunicazione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del [Regolamento \(UE\)](#) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, quale quello per fini statistici nell'ambito del Sistan, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o (nei casi previsti dalla legge) di regolamento oppure, in mancanza di tale norma, previa comunicazione al Garante e decorso il termine di quarantacinque giorni senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottare a garanzia degli interessati;

b) la comunicazione delle categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento) e dei dati relativi a condanne penali o reati (art. 10 Regolamento) è ammessa soltanto qualora sia prevista da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante (*trattamento per fini statistici nell'ambito del Sistan*), nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Per quanto riguarda i trattamenti di dati personali (compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento) effettuati per attività statistiche previste dal Programma statistico nazionale, le nuove disposizioni dell'art. 6-bis del D.Lgs. 322/1989 stabiliscono che nel PSN sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento.

Il Programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati.